

STATUTO

SARDA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DECIMOMANNU CA VIA TRENINO
1

Numero REA: CA - 295822

Codice fiscale: 03762890923

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 23613/10380	
	STATUTO SOCIALE	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Decimomannu l'Im-	
	presa Sociale denominata " Sarda Service - Società coo-	
	perativa sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile, della Legge 3 luglio 2017 N.	
	112, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or-	
	gano Amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo ed Oggetto)	
	La Cooperativa esercita in via stabile e principale u-	
	n'attività d'impresa di interesse generale e mutualità	
	prevalente, senza scopo di lucro, per il perseguimento	

	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento	
	dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti inte-	
	ressati alle loro attività, in particolare lo svolgi-	
	mento di attività di impresa finalizzata all'inseri-	
	mento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabi-	
	lità ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a della Leg-	
	ge 8 novembre 1991 n. 381 così come modificato dal-	
	l'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Si intende principale l'attività svolta dalla Coopera-	
	tiva i cui relativi ricavi siano superiori al 70% dei	
	ricavi complessivi della Cooperativa.	
	La Cooperativa garantirà la democraticità della strut-	
	tura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle	
	prestazioni fornite dai soci.	
	Durante la vita della Cooperativa non potranno essere	
	distribuiti utili anche in modo indiretto, fondi, ri-	
	serve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla	
	legge.	
	La Cooperativa si propone di offrire i seguenti servi-	
	zi:	
	- lavori edili;	
	- progettazione e costruzione di edifici civili, indu-	

	striali, monumentali, completi di impianti e di opere	
	connesse e accessorie per conto proprio e/o per conto	
	di terzi, ivi compresa la demolizione;	
	- assunzione di appalti sia da privati che da enti	
	pubblici;	
	- costruzione di edifici residenziali e non residen-	
	ziali;	
	- esecuzione di lavori di terra con eventuali opere	
	connesse in muratura e cemento armato di tipo corren-	
	te;	
	- demolizioni e sterri;	
	- costruzioni di opere di pubblica utilità per il tra-	
	sporto di fluidi;	
	- costruzioni di strade, autostrade e piste aeropor-	
	tuali;	
	- lavori di restauro di edifici monumentali e non;	
	- lavori e scavi archeologici;	
	- opere speciali in cemento armato;	
	- costruzione, installazione manutenzione di impianti	
	tecnologici e speciali e di impianti scorporati dal-	
	l'opera principale: a) impianti termici di ventilazio-	
	ne, di condizionamento dell'aria e di riscaldamento;	
	b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavande-	
	rie, del gas; c) impianti telefonici, radiotelefonici,	
	televisivi e simili; d) impianti di ascensori, scale	

	mobili e trasportatori in genere; e) impianti di spe-	
	gnimento antincendio, compresi quelli integrati; f)	
	gestione e manutenzione dei suddetti impianti; g) im-	
	pianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manu-	
	tenzione;	
	- fornitura ed installazione di manufatti in metallo,	
	legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali	
	vetrosi, loro tinteggiatura e verniciatura;	
	- fornitura in opera di isolamenti termici, acustici,	
	antincendi;	
	- lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;	
	costruzioni e pavimentazioni stradali e non, ed anche	
	con materiali speciali;	
	- installazione e manutenzione di elementi di segnale-	
	tica e sicurezza stradale;	
	- lavori idraulici: a) installazione e manutenzione di	
	acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; b) la-	
	vori di difesa e sistemazione idraulica;	
	c) installazione di impianti idraulici;	
	- lavori di sistemazione agraria, forestale, di spiag-	
	ge e di verde pubblico;	
	- lavori di pulizia di strade, piazze, mercati, par-	
	cheggi;	
	- lavori di pulizia di qualsiasi tipo di fabbricato,	
	pubblico e privato;	

	- lavori speciali: a) installazione e manutenzione di	
	impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di de-	
	purazione delle acque; b) installazione e manutenzione	
	di impianti di trattamento di rifiuti;	
	- lavori marittimi: a) costruzione di moli, bacini,	
	banchine; b) lavori di dragaggio; c) manutenzione di	
	apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali;	
	- carpenteria metallica;	
	- installazione e manutenzione di impianti di teleco-	
	municazioni;	
	- lavori ed opere speciali varie: a) rilevamenti topo-	
	grafici speciali; b) esplorazioni del sottosuolo con	
	mezzi speciali; c) fondazioni speciali; d) consolida-	
	mento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo; e)	
	impermeabilizzazioni dei terreni; f) trivellazione e	
	pozzi;	
	- fornitura ed installazione di impianti e apparecchi	
	di sollevamento e trasporto (gru, filovie, teleferi-	
	che, sciovie e similari);	
	- attività di rimozione di strutture ed elementi in a-	
	mianto specializzata per l'edilizia;	
	- acquisto, vendita, locazione, permuta, conduzione e	
	gestione di immobili sia rustici che urbani;	
	- altre attività di costruzione di altre opere di in-	
	gegneria civile;	

	- installazione di impianti elettrici in edifici o in	
	altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e ri-	
	parazione).;	
	- lavori di sartoria in genere;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbiglia-	
	mento.	
	Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente	
	oggetto sociale, che necessitassero, per la loro e-	
	splicazione, dell'intervento di professionisti iscrit-	
	ti in appositi albi ovvero di personale comunque dota-	
	to di peculiari qualifiche e/o competenze o di speci-	
	fiche autorizzazioni, l'attività della Cooperativa	
	verrà esercitata avvalendosi di detti professionisti	
	e/o di detto personale, previo ottenimento delle ne-	
	cessarie autorizzazioni.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi al-	
	tra attività connessa ed affine a quelle sopra elenca-	
	te, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali e, comunque sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti ai medesimi	
	nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esem-	
	plificativa:	
	a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licita-	

	zioni private ed altre;	
	b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società Cooperativa di capitali comunque costituite, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi	

	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa non può avere come scopo principale	
	quello di distribuire ai soci amministratori, dipen-	
	denti, gli utili e gli avanzi di gestione che devono	
	essere destinati allo svolgimento delle attività sta-	
	tutarie o a incremento del patrimonio.	
	La Cooperativa può avvalersi della prestazione di at-	
	tività di volontariato ma il numero dei volontari im-	
	piegati non può essere superiore a quello dei lavora-	
	tori e comunque la Cooperativa deve assicurare i vo-	
	lontari che prestano attività di volontariato contro	
	infortuni e malattie connesse allo svolgimento del-	
	l'attività, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci, senza alcuna	
	discriminazione, coloro che sono in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali mediante	
	il conferimento delle proprie prestazioni di lavoro.	
	Non possono essere soci i soggetti indicati nell'arti-	

	colo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese in concorrenza con quella del-	
	la Cooperativa.	
	Art. 5 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, ed eventuale indirizzo e-mail;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del-	
	la condizione professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute; nel caso in cui l'attività sia confe-	
	rita a titolo di volontariato il numero dei volontari	
	non può essere superiore a quello dei lavoratori;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere in-	
	feriore nè superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del co-	
	dice civile, se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di	

	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale e eventuale indirizzo	
	e-mail;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la doman-	
	da.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al seguente art. 4, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e con l'attività economica svol-	
	ta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Ammini-	
	strativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal-	
	l'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in	

	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 6 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissa-	
	ti dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente di	

	cui sia assicurato il ricevimento alla Cooperativa.	
	Art. 7 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 8 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata o altro mezzo equipollente di cui sia assi-	
	curato il ricevimento alla Società. L'Organo Ammini-	
	strativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	gliamento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Art. 9 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai re-	
	golamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 (ses-	
	santa) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Ammi-	

	nistrativo con termine di almeno 10 (dieci) giorni,	
	non adempia al versamento del valore delle quote sot-	
	toscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo Amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed e-	
	sclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo	
	equipollente di cui sia assicurato il ricevimento.	
	Art. 11 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indi-	
	ci ISTAT.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei

	successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'art. 5.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liqui-	
	dazione ai sensi dell'art. 11.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati).	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con de-	
	liberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, let-	
	tere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e del rimborso	

	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 14 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclu-	

	si ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.	
	6;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o	
	per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea	
	non possono essere ripartite tra i soci nè durante la	
	vita sociale nè all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso	
	la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Am-	
	ministrativo con lettera raccomandata, fornendo le in-	
	dicazioni relative al potenziale acquirente previste	
	nel precedente art. 5, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazio-	
	ni mendaci.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato.	
	Art. 16 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio nel quale dovrà darsi conto del rispetto del	
	parametro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	

	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non in-	
	feriore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle im-	
	prese sociali;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) destinare eventuali dividendi, in misura non supe-	
	riore al 3% annuale, ai fondi per la promozione e lo	
	sviluppo delle imprese sociali.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 17 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, de-	
	libera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà,	

	in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 18 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Sindaci.	
	Art. 19 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cu-	
	ra dell'Organo Amministrativo, mediante lettera racco-	
	mandata A.R. o mediante lettera consegnata a mano o	
	altro mezzo equipollente di cui sia assicurato il ri-	
	cevimento, inviato 8 (otto) giorni prima dell'adunan-	
	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad	
	essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	

	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione degli argomenti.	
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili, nei limiti	
	di legge,	
	a) ad aumento gratuito di capitale, purché quello esi-	
	stente sia sottoscritto e versato, oppure la distribu-	
	zione, anche mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale o emissione di strumenti finanziaria, di divi-	
	denti ai soci;	
	b) ad erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo	
	Settore diversi dalle Imprese Sociali;	
	2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	3) procede alla nomina di uno o più Sindaci aventi i	
	requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399 c.c.;	
	4) approva i regolamenti interni;	
	5) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale deter-	
	minato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci;	
	6) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei Sindaci;	

	8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 6 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'art. 16.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le vol-	
	te che l'Organo Amministrativo lo creda necessario,	
	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luo-	
	go senza ritardo e comunque non oltre venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	

	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (un) voto come appresso specificato.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente,	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre Consiglieri eletti dall'As-	
	semblea ordinaria dei soci.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelto tra i soci; possono essere nominati	
	da soggetti esterni alla Cooperativa membri del Consi-	
	glio di Amministrazione, con esclusione dell'assunzio-	
	ne della qualità di Presidente, il cui numero non può	
	costituire la maggioranza dei componenti dell'Organo	

	Amministrativo.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	Art. 26 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrati-	
	vo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge o dal presente sta-	
	tuto.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano in-	
	formati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide	

	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 28 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal Collegio Sindacale, se nomina-	
	to, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civi-	
	le, purché la maggioranza resti costituita da Ammini-	
	stratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammini-	
	stratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Colle-	
	gio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenu-	
	to a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Art. 29 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare, nei limiti previsti	
	dall'art. 3 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, i compensi	
	dovuti agli Amministratori.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere	
	del Sindaco se previsto, determinare il compenso dovu-	

	to agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Sindaco se obbligatorio)	
	Sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento provvede un Sindaco o un Collegio di Sindaci	

	aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2 e	
	2399 c.c.. Il Sindaco inoltre ha il compito di monito-	
	rare l'osservanza delle finalità sociali da parte del-	
	la Cooperativa ed attesta che il bilancio sociale è	
	redatto in conformità delle disposizioni dell'art. 9,	
	comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 N. 112.	
	In caso di nomina di un Collegio Sindacale devono es-	
	sere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal-	
	l'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dal-	
	l'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero perio-	
	do di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	

	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 16, lett. c);	
	- al Fondo istituito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.	
	112/2017.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamen-	
	ti interni, richiamati dal presente statuto ovvero	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	per meglio disciplinare il funzionamento della Coope-	
	rativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sotto-	
	posti all'approvazione dell'assemblea con le maggio-	
	ranze previste dal precedente art. 21.	
	Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi istituito ai sensi dell'art. 16 del	
	D.Lgs 112/2017, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	

32 di 33

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.